

REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/80 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1980****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 1487/80 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel terzo trimestre 1980 ;considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 485/80⁽⁵⁾, i quantitativi richiesti possono venire ridotti ; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione⁽⁶⁾, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1487/80 ; che, in tali condizioni ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti ;

considerando che le domande presentate conformemente all'articolo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1487/80 si riferiscono a quantitativi inferiori

a quelli disponibili per il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 e possono essere soddisfatte integralmente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione, presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il trimestre che inizia il 1° luglio 1980, e soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso :

- a) 23,04 % delle quantità domandate per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1136/79 ;
- b) integralmente per le carni bovine destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 571/78, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 148 del 14. 6. 1980, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.